

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
 APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 14/03/2022
 AGGIORNATI IN DATA 15 DICEMBRE 2025

Il Collegio dei docenti del liceo Giordano Bruno, vista la recente documentazione e normativa ministeriale con particolare riferimento alla nota del 31.07.2008, al DM 5 del 16.01.2009 e alle proposte contenute nello schema di Regolamento di valutazione del 13.03.2009, vista la necessità di recepire nella propria criteriologia valutativa le nuove indicazioni, dopo ampio dibattito,

- considerato che la valutazione del comportamento è collegata esplicitamente al rispetto dei doveri individuati nel DPR 134/2025 e nel regolamento dell'istituzione scolastica;
- considerato che la sfera delle relazioni interpersonali e del rispetto dell'ambiente e della struttura scolastica risultano per tali motivi preminenti;
- considerato pertanto che nella valutazione del comportamento si tiene conto della modalità attiva o recettiva della partecipazione al dialogo educativo, oltre che della correttezza sostanziale e formale degli atteggiamenti;
- convenuto di riservare comunque alla stima dello stile di partecipazione al dialogo educativo un proprio spazio nella determinazione, a partire dalla misurazione delle prove, delle proposte di valutazione sommative e di assegnazione collegiale delle valutazioni di scrutinio;
- in relazione a quanto previsto nella tabella relativa alle infrazioni disciplinari, che costituisce parte integrante dell'art. 21 comma 3 del Regolamento d'Istituto e che viene qui di seguito riportata:

	Mancanza disciplinare	Art. 21, comma 3	Sanzione	Organo competente
1	Mancanza dei materiali didattici o dell'occorrente alla lezione; incuria nella conservazione del materiale che si consegna ai docenti.	a)	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente che rileva la mancanza.
2	Comportamento irrispettoso che disturba il normale svolgimento delle attività scolastiche;	b)	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente che rileva la mancanza.

	l'abituale ritardo alle lezioni			
3	Infrazione al divieto di fumare in qualsiasi locale della scuola [al di là della sanzione amministrativa].	a)	Ammonimento scritto.	Dirigente scolastico.
4	Tentativo di plagio e di trasmissione di informazioni da parte degli studenti nel corso delle prove.	b)	Nota disciplinare sul registro elettronico ed eventuale annullamento della prova.	Docente che rileva la mancanza.
5	Irregolare frequenza ai corsi e alle attività aggiuntive obbligatorie deliberate dal consiglio di classe, che non sia opportunamente giustificata.	a)	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente che rileva la mancanza.
6	Uso dei device elettronici a scuola salvo le fattispecie previste nell'art. 13.	a)	Nota disciplinare sul registro elettronico.	Docente che rileva la mancanza.
7	Ripetute assenze ingiustificate dalle lezioni.	a)	Ammonimento scritto. Eventuale recupero del tempo perduto con modalità decise dal consiglio di classe	Dirigente scolastico su segnalazione del coordinatore della classe.

8	Danneggiamento delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e, in genere, del patrimonio della scuola, tale da procurare uno scadimento della qualità dell'ambiente scolastico e della qualità della vita nella scuola.	c)	Ammonimento scritto. Lavori di recupero e riparazione del danno da parte dei responsabili. Pagamento del danno arrecato mediante versamento alla scuola o a terzi che effettuano i lavori.	Dirigente scolastico
9	Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e degli stessi compagni.	d)	Ammonimento scritto seguito da scuse formali per le mancanze meno gravi. Sanzioni accessorie nei casi più gravi: esclusione per un periodo da determinarsi da visite guidate e viaggi d'istruzione e sospensione dalle lezioni per 1-2 giorni in caso di recidiva.	Dirigente scolastico su segnalazione di chi rilevi l'infrazione e sentito il consiglio di classe per le infrazioni più gravi.
10	Uso di alcolici e di sostanze stupefacenti durante ogni attività didattica a scuola e fuori.	a)	Sospensione dalle lezioni per 1-2 giorni, sospensione dalle lezioni per 3-15 giorni in caso di recidiva, in entrambi i casi con sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo da determinarsi da visite guidate e viaggi d'istruzione.	Dirigente scolastico su segnalazione di chi rilevi l'infrazione e sentito il consiglio di classe.

11	Falsificazione di atti della scuola e tentativi premeditati e preorganizzati di plagio.	a)	Sospensione dalle lezioni per 1-2 giorni, sospensione dalle lezioni per 3-15 giorni in caso di recidiva, in entrambi i casi con sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo da determinarsi da visite guidate e viaggi d'istruzione.	Dirigente scolastico sentito il consiglio di classe.
12	Riprese video all'interno della scuola, non autorizzate dal Dirigente scolastico e dagli interessati, anche svolte con telefonini multimediali o utilizzi comunque privati (ai sensi della Direttiva Ministeriale 104/2007) [nota bene: in caso di violazione la scuola dovrà inoltrare segnalazione al garante della Privacy per le sanzioni amministrative del caso].	b)	Sospensione dalle lezioni per 1-2 giorni (in caso di recidiva) con sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo da determinarsi da visite guidate e viaggi d'istruzione.	Dirigente Scolastico su segnalazione di chi rilevi l'infrazione e sentito il consiglio di classe.
13	Violazione, anche nell'esercizio dei propri diritti, dell'altrui libertà personale.	b)	Sospensione dalle lezioni per 1-2 giorni, sospensione dalle lezioni per 3-15 giorni in caso di recidiva, in entrambi i casi con sanzione accessoria dell'esclusione per un periodo da determinarsi da visite guidate e viaggi d'istruzione.	Dirigente Scolastico su segnalazione di chi rilevi l'infrazione e sentito il consiglio di classe.

14	Casi gravi e intenzionali di fattispecie di cui ai punti 8), 11) e 13), reati che violino il rispetto e la dignità della persona e recidive degli stessi, atti di violenza grave o tali da generare allarme sociale, atteggiamenti e comportamenti tali da costituire pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti verso il personale scolastico, le studentesse e gli studenti (come nel DPR 134/2025)	b/c	Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni, con possibilità, al termine dell'anno scolastico, di esclusione dallo scrutinio o non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio d'istituto.
----	---	-----	---	-----------------------

adotta

i seguenti criteri generali quali indicatori, per i Consigli di classe, per la determinazione del voto di condotta:

voto 10: nessun provvedimento disciplinare e nessuna menzione negativa nella periodica osservazione del comportamento svolta dal Consiglio di classe, partecipazione attiva al dialogo educativo, impegno anche extrascolastico in attività meritorie;

voto 9: nessun provvedimento disciplinare superiore alla nota sul registro elettronico e nessuna menzione negativa nella periodica osservazione del comportamento svolta dal Consiglio di classe;

voti da 8 a 6: tutte le infrazioni che comportino una sanzione superiore alla nota disciplinare sul registro;

voto 5: infrazioni di cui ai punti 9)- 15) della tabella sopra riportata.

Il Collegio dei docenti demanda alla valutazione dei singoli Consigli di classe la determinazione del voto di condotta, in particolare per le infrazioni che comportino sanzioni superiori alla nota disciplinare sul registro, in maniera tale da tenere conto della personalità del singolo studente, dell'eventuale ravvedimento da questi dimostrato, dei rilievi presenti in apertura del documento,

della possibilità di condurre puntualmente osservazioni sul comportamento degli alunni, evitando così una eccessiva e troppo rigida corrispondenza tra la sanzione irrogata e il suddetto voto. I Consigli di classe avranno cura di motivare adeguatamente quest'ultimo alla luce di tutti gli elementi a loro disposizione.